

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

(158^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radiorecipienti installati a bordo di autovetture e autoscafi » (2372) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2912, 2913
BONACINA, <i>relatore</i>	2912, 2913
RODA	2912, 2913
TRABUCCHI	2913
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2913

« Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » (2506) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	2906, 2908, 2909, 2910, 2911
BERTOLI	2907, 2909
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2907, 2908, 2909, 2910, 2911
MAIER	2908, 2909, 2910
TRABUCCHI	2908, 2909, 2911

« Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano » (2528) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2902, 2906
Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>	2904, 2905
BOSCO	2904, 2905, 2906
CONTI, <i>relatore</i>	2902
PIRASTU	2904
TRABUCCHI	2904

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Franza, Gigliotti, Maccarone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pennacchio, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cenini, Cuzari, Fortunati e Lo Giudice sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Valsecchi Pasquale, Boccassi e Molinari.

Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali Bo e i Sottosegretari di Stato

per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano » (2528) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di capitale della Società per azioni milanese editrice (SAME) con sede in Milano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati il 15 novembre scorso, è composto di due articoli, ciascuno di due commi, i quali presentano alcune lievi variazioni rispetto al testo proposto originariamente dal Governo.

Il primo comma del primo articolo è del seguente tenore: « La proprietà dell'immobile sito in Milano, Piazza Cavour n. 2, nonché degli impianti industriali, delle attrezzature, del macchinario e materiale tipografico e degli altri beni relativi all'attività editoriale e tipografica, acquisiti dal demanio dello Stato in forza del decreto di confisca dell'Intendente di finanza di Milano dell'8 febbraio 1954, n. 5593/VI, in esecuzione dell'ordinanza emessa il 24 luglio 1946 dalla X Sezione del tribunale di Roma, è assegnata alla Società per azioni milanese editrice (SAME) ». In questo primo comma — il quale rispetto al testo originario presenta la sola variante dell'aggiunta del termine « tipografica », proposta dal relatore all'altro ramo del Parlamento — sono stabiliti due atti collegati fra loro: la sdemanializzazione del complesso descritto e l'assegnazione di tale impresa alla Società per azioni milanese editrice (SAME).

Il secondo comma dell'articolo 1, che è stato aggiunto su proposta dei deputati Anderlini e Barca, recita così: « La Società per azioni milanese editrice (SAME) subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi aventi origine dalla gestione dei beni acquisiti ai sensi del primo comma ». Non intendo dilungarmi in disquisizioni di ordine giuridico che potranno eventualmente essere fatte dal Ministro delle partecipazioni statali, ordinario di diritto privato, ma ritengo che la formula adottata sia rispondente alle norme del Codice civile e si adegui perfettamente alla *ratio legis* del disegno di legge iniziale. Il comma, infatti, sostituisce quella parte dell'articolo 2 del progetto governativo ove era detto che il capitale azionario verrà aumentato « in misura pari alla differenza tra l'attivo patrimoniale, accresciuto del valore di stima dei beni sopra menzionati, e le passività, risultanti da apposito bilancio aggiornato alla data del conferimento dei predetti beni ».

Il primo comma dell'articolo 2 è rimasto praticamente invariato, salva la soppressione di quella parte che è andata a completare l'attuale articolo 1: « Il capitale azionario di pertinenza dello Stato (Ministero delle partecipazioni statali) nella predetta Società verrà aumentato, in seguito alla operazione di cui all'articolo precedente, del valore di stima dei beni sopra menzionati ».

Il secondo comma dell'articolo 2 non ha subito modifiche di sorta.

Ho così illustrato il nuovo testo del disegno di legge, sul quale esprimo fin d'ora il mio parere favorevole. Devo rendere conto ora delle ragioni che hanno spinto il Governo a presentare il provvedimento, e lo farò con alcuni dati chiarificatori.

Tutti gli onorevoli colleghi ricorderanno (giovani non essendo, come giovane non sono io, e avendo partecipato intensamente alla vita del nostro Paese in quel periodo) il trapasso di un certo pacchetto azionario all'industriale Cella, che noi piacentini conoscevamo quale proprietario di una società che gestiva in Piemonte un cementificio di notevole valore e importanza. Al tempo del fascismo esisteva un'unica azien-

da: « Il Popolo d'Italia », che gestiva il complesso immobiliare di piazza Cavour e controllava la società tipografica SAME; nel dicembre del 1944 le azioni della SAME venivano cedute all'industriale Cella, mentre l'azienda « Il Popolo d'Italia » veniva ceduta ad una società SEIME, controllata pure dal Cella. Nel luglio del 1945, poi, veniva iniziato un procedimento, basato sulla legislazione per la confisca dei profitti del regime, per annullare le cessioni di cui sopra e confiscare a favore dello Stato i beni relativi. Soltanto nel 1954 si è giunti al termine, dopo lunghissime azioni giudiziarie, della procedura di confisca: il Ministero delle finanze, infatti, assumeva la gestione tanto delle azioni della SAME quanto dell'ex azienda « Il Popolo d'Italia ».

Nel 1957, però, ci si trova di fronte ad una nuova situazione: in quell'anno, infatti, venne trasferito al Ministero delle partecipazioni statali soltanto il pacchetto della SAME (e fu forse un errore al quale si cerca di riparare con il disegno di legge in esame), mentre l'ex-azienda de « Il Popolo d'Italia » rimaneva in proprietà dell'Amministrazione finanziaria. Il che creava una situazione assurda giacchè dei beni interdipendenti e complementari tra di loro e che, quindi, avrebbero dovuto essere gestiti da un'unica amministrazione, risultavano invece divisi.

Il pacchetto azionario della SAME è dunque nelle mani del Ministero delle partecipazioni statali, il quale peraltro non amministra (come erroneamente è stato detto nel corso della discussione all'altro ramo del Parlamento), ma controlla: trattandosi di una società per azioni, l'amministrazione in base alle norme del Codice civile spetta agli organi sociali, i quali effettivamente la svolgono.

Poichè, però, gran parte del macchinario tipografico impiegato dalla SAME, rotative comprese, nonchè l'immobile di piazza Cavour appartenevano all'ex-azienda « Il Popolo d'Italia », la Società editrice milanese ha dovuto e deve servirsi di tale attrezzatura per raggiungere lo scopo sociale per il quale era sorta, e, di conseguenza,

è stato necessario stipulare un contratto di affitto con l'Amministrazione finanziaria il cui ultimo rinnovo è avvenuto in data 29 settembre 1966. In base a tale contratto la SAME — e cioè di fatto il Ministero delle partecipazioni statali — deve corrispondere al Ministero delle finanze un canone annuo di lire 89.700.000; con effetto dal 1° gennaio 1966, inoltre, deve pagare debiti arretrati in una misura rateizzata in ragione di lire 58.705.200 l'anno per sei anni: in totale lire 148.405.200 per sei anni.

Tutto ciò determina evidentemente un appesantimento della gestione, anche perchè i macchinari risalgono a tempi ormai lontani (30-35 anni or sono) e, diventati inevitabilmente logori, non possono rendere a quel grado di efficienza che permetta alla SAME di operare competitivamente nei confronti delle aziende aventi obiettivi sociali similari.

Ma v'è un'altra ragione che s'impone: l'evidente sperequazione tra il capitale sociale e il fatturato dell'azienda. La SAME, infatti, nonostante che in questi ultimi tempi sia emersa una certa situazione di *default*, ha un fatturato annuo di circa 2 miliardi di lire a fronte di un capitale sociale di lire 135 milioni.

Qualora invece tutto il complesso dell'ex « Popolo d'Italia » — leggi ora Ministero delle finanze — dovesse essere trasferito mediante sdemanializzazione alla SAME, quest'ultima avrebbe la possibilità di reperire con una certa facilità quei crediti a lunga scadenza che le permetterebbero di rinnovare gli impianti. Nonostante tutto ciò, la Società editrice milanese pensa con il prossimo anno di ridurre il disavanzo e di giungere al pareggio nell'esercizio successivo.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione all'unanimità nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Con esso noi diamo alla SAME la possibilità di svolgere con piena efficienza il proprio mandato e di operare in una situazione di competitività con le altre aziende del settore, il che tornerà a vantaggio comune.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

158ª SEDUTA (6 dicembre 1967)

B O S S O . Confesso con tutta sincerità di non conoscere l'attività della SAME. Sarei pertanto grato all'onorevole ministro Bo se mi vorrà rendere edotto su tale punto, illustrando anche quali sono i progetti futuri della società.

P I R A S T U . Premetto che il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati. In sostanza, il provvedimento si limita a stabilire la sdemanializzazione degli immobili che appartenevano al « Popolo d'Italia », ponendo così fine ad una situazione a dir poco singolare giacchè la SAME — cioè il Ministero delle partecipazioni statali — è costretta a pagare un canone di affitto al Ministero delle finanze e, nel contempo, non può procedere al rinnovo dei macchinari tipografici ed editoriali ormai del tutto superati.

Indubbiamente ci si potrebbe domandare come mai soltanto ora si è giunti alla presentazione del disegno di legge e si è lasciata trascinarsi per tanto tempo una situazione che, senza dubbio, ha provocato notevoli passività. Come pure si potrebbero fare altre osservazioni circa l'entità del capitale sociale...

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Si tratta di lire 135 milioni.

P I R A S T Uo si potrebbe chiedere come è stato fatto all'altro ramo del Parlamento, quali sono le passività. Tali questioni, però, hanno minore rilevanza ora che il testo originariamente proposto dal Governo è stata modificata dalla V Commissione della Camera dei deputati.

Rimane pur sempre un problema di carattere generale che noi comunisti non manchiamo mai di sollevare e che riguarda l'ordinamento delle partecipazioni statali. Non si comprende per quale ragione infatti, nonostante i numerosi ordini del giorno approvati dal Parlamento, le varie società, SAME, Cogne e via dicendo, non siano state ancora inquadrate in enti di gestione.

Nonostante tali perplessità, il disegno di legge in esame permette di superare una si-

tuazione veramente anomala, che non può essere ulteriormente tollerata. Ritengo pertanto che la Commissione possa approvare il provvedimento all'unanimità, come avvenuto alla Camera dei deputati.

T R A B U C C H I . Ritengo anch'io che il disegno di legge possa essere approvato perchè lo Stato è proprietario e della SAME e del complesso dell'ex-azienda « Il Popolo d'Italia », e pertanto è opportuno semplificare il più possibile i rapporti tra i due complessi. Per quanto riguarda le passività della azienda, noi ci rimettiamo alla cognizione del Ministro, il quale certamente cercherà di approfondire il problema al fine di evitare che la situazione finanziaria della SAME possa ulteriormente peggiorare.

Vi sarebbe da aggiungere che sarebbe stato preferibile determinare in anticipo il valore dei beni da trasferire e non rimettere la valutazione all'ufficio tecnico erariale di Milano. Ma tale questione ha poca importanza.

B O S S O . Desidero avere assicurazioni che dopo questo aumento di capitale non ve ne saranno altri.

B O , *Ministro delle partecipazioni statali*. Mi dispenso dal tornare sui precedenti di fatto che giustificano la presentazione del disegno di legge, giacchè su di essi ha ampiamente riferito, con la consueta diligenza, di cui lo ringrazio, il collega senatore Conti. La situazione in linea di diritto è molto semplice: l'obiettivo del provvedimento in esame consiste nel porre fine, come tutti hanno immediatamente rilevato, ad una situazione anomala in cui da una parte c'è lo Stato-proprietario, e quindi creditore, e dall'altra lo Stato-locatario, e quindi debitore.

Tale situazione ha le sue radici in una vicenda che risale piuttosto lontano nel tempo e si ricollega a un triste capitolo della nostra storia contemporanea, cioè alle vicende dell'ultimo fascismo.

Qualcuno ha domandato, come il senatore Pirastu, perchè si sia atteso tanto tempo a regolarizzare e definire questo stato di cose: personalmente non vorrei adesso entrare in una serie di critiche, forse anche

di lamentele, circa ritardi probabilmente non addebitabili a colpa di alcuno, ma ad una serie di lentezze e lungaggini obiettive. Sta di fatto che il Ministero delle finanze e la Amministrazione del demanio hanno lodevolmente compreso la necessità di venire incontro alla richiesta del Ministero delle partecipazioni statali, al quale ormai, da più di dieci anni, era passata l'azienda SAME insieme con un altro gruppo di aziende ex demaniali.

Pertanto, più che indagare sul passato, occorre guardare al futuro, compiacendoci che finalmente si sia posta la parola « fine » ad una situazione anomala.

Dal senatore Bosso è stato anche domandato a quale scopo viene chiesto il programmato aumento di capitale, che dovrebbe ascendere ad una cifra di circa 250 milioni di lire. A tal fine ritengo opportuno fornire qualche dato che forse potrà meglio chiarire le ragioni del provvedimento di cui si raccomanda l'approvazione.

Oggi la SAME è un'azienda che impiega 450 lavoratori, che ha un fatturato annuo di circa 2 miliardi di lire e che stampa tre giornali quotidiani con una tiratura giornaliera complessiva dell'ordine di 500 mila copie...

B O S S O . Quali sono questi giornali?

B O , *Ministro delle partecipazioni statali.* Sono « l'Avanti! », « La Notte » e « La Gazzetta dello Sport ». Oltre ai tre quotidiani, la SAME stampa una trentina di periodici di carattere politico-sindacale (« Popolo lombardo », « Azione socialista », « La libertà ») o di carattere culturale e pedagogico (« Freccia del Sud », « Bollettino dell'AVIS », « Iniziativa ospedaliera », « Solidarietà umana »): essa è pertanto una delle più grosse aziende tipografiche italiane.

Come è già stato ricordato dal senatore Conti vi è un evidente squilibrio fra il capitale sociale che ammonta a 135 milioni di lire e il fatturato annuo dell'azienda che oggi raggiunge la cifra di circa 2 miliardi. Si ritiene che con il passaggio dei beni dell'ex-azienda « Il Popolo d'Italia », la SAME potrà trovare con facilità i crediti a lunga

scadenza che le consentiranno di rinnovare gli impianti che risalgono a più di 30 anni fa; questo rinnovamento è evidentemente necessario giacchè si ha motivo di ritenere che — come si dice mercantilmente — il volume delle commesse sia destinato ad aumentare anzichè a diminuire.

Alla Camera dei deputati tutte le considerazioni che adesso ho l'onore di esporre in questa sede sono state condivise all'unanimità dai componenti della 5ª Commissione, dove ci si è limitati a proporre due emendamenti, su cui ha lungamente riferito il relatore, che sono stati accettati dal Governo. All'articolo 1 è stato aggiunto un comma nel quale si chiarisce che, in virtù del trapasso dal demanio alla SAME dei beni in questione, la stessa società subentra allo Stato in una serie di rapporti attivi e passivi. Rapporti attivi e passivi, infatti, pendono da una parte con il Demanio, al quale la SAME è tuttora debitrice di una serie di fitti maturati in precedenza, e dall'altra con i famosi eredi Cella, che da lunghissimi anni hanno in piedi contestazioni giudiziarie facenti capo fin qui al Demanio e che ora faranno capo alla SAME.

Per quanto riguarda l'articolo 2, oso pensare che il testo originariamente proposto da me di concerto con il Ministro delle finanze determinasse meglio il valore di stima dei beni. Può darsi che sbagli. Comunque, la Commissione ha ritenuto che lo stesso fosse troppo complesso e ha preferito adottare un criterio più semplice, stabilendo che il valore di stima debba andare ad alimentare il capitale azionario in denaro. Esso, dunque, che rispondo al senatore Bosso, nel senso che non v'è da temere che a questa prima richiesta di aumento in denaro ne segua un'altra.

Credo di non dover aggiungere altro a quanto già illustrato. Con tranquilla coscienza mi sembra di poter raccomandare l'approvazione del provvedimento che ha in sè una portata relativamente limitata, ma che, tuttavia, potrà servire al rilancio di un'azienda editoriale la quale — e qui rispondo a un rilievo del senatore Pirastu — solo se sarà risanata potrà eventualmente essere inquadrata in un ente di gestione.

Il risanamento è la condizione prima per siffatto inquadramento che io auspico possa avvenire in un tempo non lontano.

B O S S O . Dichiaro che voterò a favore della pura e semplice operazione finanziaria in quanto la ritengo necessaria quale primo passo verso il risanamento; a questo dovrebbero seguire altre fasi, fra cui quella di studiare la possibilità di cedere l'azienda ad altri che possa gestirla in modo migliore.

Faccio invece ogni riserva circa gli indirizzi politico-amministrativi della SAME che si trova in condizioni di passività per evidenti dati di bilancio fornitici dallo stesso Ministro: il numero dei lavoratori impiegati, l'entità del fatturato e il suo equilibrio rispetto al capitale sociale. Per tali motivi ritengo che un risanamento potrebbe anche essere ottenuto trasferendo la società dalle partecipazioni statali ad una azienda privata, sempre che una tale operazione fosse possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La proprietà dell'immobile sito in Milano, Piazza Cavour n. 2, nonchè degli impianti industriali, delle attrezzature, del macchinario e materiale tipografico e degli altri beni relativi all'attività editoriale e tipografica, acquisiti dal demanio dello Stato in forza del decreto di confisca dell'Intendente di finanza di Milano dell'8 febbraio 1954, n. 5593/VI, in esecuzione dell'ordinanza emessa il 24 luglio 1946 dalla X Sezione del tribunale di Roma, è assegnata alla Società per azioni milanese editrice (SAME).

La Società per azioni milanese editrice (SAME) subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi aventi origine dalla gestione dei beni acquisiti ai sensi del primo comma.

(È approvato).

Art. 2.

Il capitale azionario di pertinenza dello Stato (Ministero delle partecipazioni statali) nella predetta Società verrà aumentato, in seguito all'operazione di cui all'articolo precedente, del valore di stima dei beni sopra menzionati.

Alla descrizione dei beni conferiti e alla determinazione del loro valore venale provvederà l'ufficio tecnico erariale di Milano.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate » (2506)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti e modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri abbiamo approvato tutti gli articoli del disegno di legge ed abbiamo rinviato ad oggi esclusivamente lo esame di un emendamento aggiuntivo in tema di reversibilità, presentato dai senatori Boccassi ed altri come articolo 7-bis. Sullo stesso argomento esistono altresì un emendamento formulato dal senatore Trabucchi, nonchè un altro emendamento proposto dal senatore Maier, sul quale attendiamo che il rappresentante del Governo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

158ª SEDUTA (6 dicembre 1967)

esprima il proprio parere, soprattutto in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario sul bilancio tecnico della gestione della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. Il senatore Maier ha poi chiesto all'onorevole Sottosegretario di illustrare il trattamento pensionistico a favore dei vigili urbani, ritenendosi da taluno che, per tale categoria, vi sia una regolamentazione particolare, mentre altri sostengono il contrario.

Do pertanto la parola al sottosegretario Braccesi.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento proposto dal senatore Trabucchi comporterebbe un onere di circa 90 miliardi sul bilancio tecnico. Anche per questo solo motivo, bisognerebbe rigettarlo. Ma c'è pure un altro motivo: con quell'emendamento si arriverebbe ad una forma di assistenza davvero singolare, perchè, ad un certo momento, o ad una certa età, a 60 o 65 anni, tutti diventano inabili al lavoro e quindi potrebbero chiedere la pensione di reversibilità per la morte del padre.

B E R T O L I. Si potrebbero escludere i casi in cui gli interessati godano già di altra pensione.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per i due motivi indicati il Governo esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Trabucchi.

In merito all'emendamento proposto dal senatore Maier, che non è poi molto ampio, siccome riguarda un diritto che già esiste, suggerirei di modificarne il testo nel modo seguente:

« La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965 n. 965, è estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali ».

Faccio notare che questo emendamento, che è un po' stiracchiato, senza distinzione fra maschi e femmine, e che comporta un

onere di 8 miliardi, sempre sul bilancio tecnico, potrebbe essere accettato dal Governo.

B E R T O L I. Ma, e la data? È questo il punto. L'emendamento del senatore Maier si riferisce evidentemente alla data dello articolo 27 e tende a dare la possibilità di rivedere i casi che sono avvenuti da due anni a questa parte.

Noto che la situazione è immutata rispetto alle proposte fatte ieri sera dall'onorevole Sottosegretario. Oltre a questo, vorrei anche osservare che il calcolo degli ulteriori oneri di 90 e 8 miliardi che deriverebbero, rispettivamente, dall'accoglimento dell'emendamento del senatore Trabucchi e di quello del senatore Maier, è esatto se non introduciamo, sia all'uno che all'altro, una modifica che io ritengo necessaria: è evidente che non possiamo attribuire la pensione di reversibilità a chi già gode di una pensione per altri motivi. Quindi, quelli calcolati sono gli oneri estremi, cioè assai superiori a quelli che si dovrebbero sopportare nella realtà; perchè, per esempio, è vero che una ragazza di 20 anni, e quindi a carico del genitore, dopo quaranta anni diventa vecchia e inabile, ma è molto probabile che a 60 anni essa abbia diritto ad un'altra pensione per la sua propria attività lavorativa. Se noi introduciamo l'esclusione di coloro che già godano di altra pensione, l'onere effettivo si ridurrebbe a pochissimi miliardi. I casi considerati dallo emendamento del senatore Trabucchi nella realtà sono eccezionali.

Le stesse considerazioni valgono per lo emendamento proposto dal senatore Maier: in questo caso l'onere che ne deriverebbe si riduce praticamente a ben poca cosa.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso accettare la tesi del senatore Bertoli. Non è possibile fare un calcolo preventivo in quella maniera. Egli sostiene che nella realtà l'onere sarà inferiore, ma è troppo difficile fare una previsione su tale base. Non si hanno gli elementi concreti per giungere a cifre inferiori a quelle che ho indicato.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Come relatore, vorrei ricordare che, quando ieri ho illustrato gli elementi principali della situazione tecnico-finanziaria della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali al 1° gennaio 1967, ho fatto presente che, con una certa fatica, si era arrivati a trovare la copertura dei 285 miliardi necessari per il provvedimento in esame. Ho voluto ricordare questo fatto perchè, nella mia veste di relatore, comprendo le difficoltà in cui si trovano gli uffici e che sono state illustrate con sintesi efficace dall'onorevole Sottosegretario.

La fatica degli uffici ministeriali è consistita, in particolare, nel fatto che, invece di tener conto del normale saggio di capitalizzazione del 5,25 per cento, se ne è considerato uno del 6 per cento per riuscire a trovare la copertura.

T R A B U C C H I. Abbiamo tentato ieri di arrivare ad una soluzione che potesse convincere l'onorevole Sottosegretario, ma purtroppo questa notte non si è potuto evidentemente, fare i conti bene. Allora io suggerirei di accettare intanto il testo proposto dal Sottosegretario come anticipazione di una futura e più favorevole disciplina: la questione di diritto potrà essere esaminata con più comodo e vedremo di risolverla in seguito. Per ora non respingiamo quanto ci viene detto.

M A I E R. Io dissento dalla impostazione che viene data in ordine alle possibilità finanziarie, perchè indubbiamente è difficile stabilire con esattezza quale sarà lo onere e se c'è o non c'è la possibilità della copertura. Io il problema non lo guardo sotto questo aspetto. Come già ebbi a dire ieri, l'articolo 27 della legge del 1965 è veramente un articolo abnorme, perchè contiene una norma inconsueta. Le norme che si applichino a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge hanno ragione di essere quando la legge di cui si tratta innova qualche cosa per ciò che riguarda il diritto alla pensione di reversibilità. Se stabilissimo che hanno diritto alla pensione di reversibilità anche le amiche del pensio-

nato, allora ci sarebbe una giustificazione. Ma in questo caso è già stabilito chi è che ha diritto alla pensione: è colui che si trova in quelle determinate condizioni alla morte del pensionato. Quindi, se noi proroghiamo l'articolo 27 della legge del 1965, che non innova nulla rispetto al diritto alla pensione, ancora per un certo numero di anni, facciamo veramente una ingiustizia nei confronti di chi non si trova in quella determinata condizione; cioè, verremmo a fare proprio una legge *ad hoc* per un certo numero di persone.

Io dissento. A mio giudizio, non era fondato nemmeno l'articolo 27. Oggi si tratta di estendere l'articolo 27 a coloro che si trovano in analoghe condizioni ma che ne furono esclusi, non so perchè.

Io insisto sul testo del mio emendamento, anche se è logico che, per alcune categorie, il problema sia già risolto (figli minorenni e vedove). Noi vogliamo che coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 965 si trovavano nella condizione di aver diritto alla pensione di reversibilità, l'abbiano anche se il decesso del pensionato o dell'iscritto sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Mi pare che la norma non sia estensiva e che, quindi, non ci sia ragione per modificarla. Se invece fosse estensiva, sarebbe giusto che nessuno di coloro che si trovavano nelle condizioni previste alla data dell'entrata in vigore della legge del 1965 venisse escluso dal beneficio.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le considerazioni del collega Maier sono state da me già confutate nell'illustrare l'emendamento aggiuntivo nella nuova formulazione proposta dal Governo.

D'altra parte, debbo aggiungere che l'apposita commissione interministeriale continua a fare i suoi studi. Il progetto di legge attuale, infatti, non è definitivo. La predetta commissione si radunerà il 14 dicembre prossimo per continuare l'esame di vari punti controversi, fra i quali posso suggerire di inserire quello sostenuto dal collega Maier.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

158ª SEDUTA (6 dicembre 1967)

PRESIDENTE, *relatore*. Dobbiamo procedere alla votazione degli emendamenti aggiuntivi, cominciando da quello più lontano dal testo, cioè da quello proposto dal senatore Trabucchi.

TRABUCCHI. Lo ritiro. Io avevo fatto una proposta di salvataggio, ma non è stata accettata. Perciò ritiro l'emendamento.

BERTOLI. L'emendamento presentato dal senatore Boccassi e dagli altri colleghi ha una forma che non corrisponde esattamente al pensiero dei proponenti. Perciò, visto che è stato ritirato l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi, il Gruppo comunista fa proprio quest'ultimo testo e lo propone al posto di quello presentato in precedenza, che viene ritirato.

PRESIDENTE, *relatore*. Allora metto in votazione l'emendamento aggiuntivo ritirato dal collega Trabucchi e fatto proprio dai colleghi comunisti, di cui torno a dare lettura:

« Gli orfani e le vedove che alla data della morte dell'iscritto o del pensionato erano a suo carico, hanno diritto alla pensione di reversibilità, anche se siano diventati inabili e nullatenenti dopo la data della morte dell'iscritto o del pensionato. In tale caso la pensione decorre dalla data in cui, a domanda dell'avente diritto, si constati la sussistenza dell'inabilità e della nullatenenza ».

MAIER. Desidero fare una dichiarazione. Io nella sostanza sono d'accordo su questo emendamento; soltanto che, siccome è necessario che l'estensione sia prevista per tutti i tipi di pensionamento, ritengo che non sia da accogliere in questa particolare sede.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo già letto e non accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Adesso devo mettere in votazione l'emendamento proposto dal collega Maier e per il quale il Governo propone una modifica. Il senatore Maier mantiene il suo emendamento o accetta la modifica suggerita dal rappresentante del Governo?

BERTOLI. Nel caso che il senatore Maier insistesse sul testo del suo emendamento, noi voteremmo contro, poichè lo riteniamo più restrittivo di quello proposto dal Governo. Con l'emendamento del senatore Maier infatti, sarebbero esclusi gli orfani maschi, che con la legge attuale non hanno diritto alla pensione di reversibilità.

MAIER. Ci deve essere un equivoco. L'articolo 17 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni dei dipendenti dello Stato, che fissa una norma analoga a quella dell'articolo 27, dice testualmente: « La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei precedenti articoli, anche se il pensionato sia deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge ». Che cosa dobbiamo fare allora per estendere la portata dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965?

PRESIDENTE, *relatore*. Collega Maier, il Governo ha dichiarato di non poter accettare l'emendamento in questione nel testo in cui lei lo ha formulato, bensì in un testo modificato e che ora io, come relatore, faccio mio.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo suggerito dal Governo tende a modificare la legge sulle pensioni ai dipendenti degli enti locali, mentre quello proposto dal senatore Maier si riferisce alle pensioni che riguardano i dipendenti dello Stato e che hanno un'altra composizione. Per essere precisi, bisogna fare riferimento all'articolo 27 della legge concernente le pensioni dei dipendenti degli enti locali ed ampliarne la portata per comprendere anche gli orfani maschi.

MAIER. Poichè l'onorevole Sottosegretario assicura che il testo suggerito dal

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

158ª SEDUTA (6 dicembre 1967)

Governo viene incontro alle esigenze da me prospettate, dichiaro di non insistere nella formulazione da me proposta.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Allora metto in votazione il seguente emendamento aggiuntivo suggerito dal Governo e che io, come relatore, faccio mio:

« La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali ».

(È approvato).

M A I E R. Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, desidero avere dall'onorevole Sottosegretario la risposta alla mia richiesta, avanzata nella seduta di ieri, di conoscere con esattezza qual è la norma che regola il trattamento di quiescenza dei vigili urbani. Subordinata a tale risposta, infatti, è l'eventuale presentazione di un altro mio emendamento.

B R A C C E S I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La normativa che concerne i vigili urbani è identica a quella generale attualmente in vigore per tutti i dipendenti degli enti locali. Quindi questo provvedimento riguarda anche i vigili urbani. Assicuro comunque il senatore Maier che il problema da lui sollevato è allo studio dell'apposita commissione interministeriale, la quale lo discuterà come primo argomento nella prossima riunione del 14 dicembre, per cercare di arrivare ad una soluzione quanto prima possibile. Sono da rifare tutti i calcoli, per vedere se si devono o no aumentare i contributi.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Resta quindi accertato che per intanto, cioè fino a quando non sarà cambiata la normativa in vigore il trattamento di quiescenza dei vigili urbani sarà regolato dalle norme previste in generale per i dipendenti degli enti locali e dal provvedimento che abbiamo in discussione, dopo la sua approvazione.

M A I E R. Desidero illustrare molto brevemente la situazione attuale. Ci sono alcune categorie di dipendenti degli enti locali, fra cui quella dei vigili urbani, che per motivi connessi al tipo di servizio da essi espletato hanno un limite massimo di età che è inferiore a quello dei 65 anni e, quindi, non possono raggiungere il massimo della pensione. Normalmente i vigili urbani vengono collocati a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno e quindi, col meccanismo di pensionamento attualmente vigente, non raggiungono mai i quaranta anni di servizio che danno diritto al massimo della pensione.

Nel passato è avvenuto che gli enti locali hanno corrisposto a queste categorie di dipendenti una integrazione di pensione, per cui il problema in questo modo veniva, di fatto, risolto. Ma da alcuni anni le deliberazioni relative a queste integrazioni di pensione non hanno più ricevuto l'approvazione degli organi tutori, per cui non solo una parte del personale degli enti locali non ottiene il massimo della pensione ma riceve un trattamento diverso ed inferiore rispetto allo stesso tipo di personale che è andato in pensione in un periodo antecedente.

Ora, questo mi sembra proprio il colmo dell'ingiustizia.

Per me la soluzione del problema è molto semplice: si deve solo calcolare lo scarto tra il limite massimo di età per il mantenimento in servizio di questi dipendenti e il limite dei 65 anni stabilito per le altre categorie e trovare quindi un coefficiente rapportato agli anni di servizio compiuto. Con questo sistema si reintroduce la parità di trattamento. Lo stesso calcolo può essere fatto per quanto riguarda le contribuzioni, poiché, se si deve raggiungere il massimo della pensione in trenta anni anziché in quaranta, le contribuzioni devono essere evidentemente maggiori per coprire la Cassa. Un sistema che aumenti le contribuzioni per questo tipo di personale non comporta alcun aggravio economico per la Cassa. La sede giusta per un emendamento in merito a tale problema sarebbe questa, ma mi rendo conto che formulare ora un emendamento, in mancanza dei dati tecnici necessari, è estre-

mamente difficile. Non posso però fare a meno di esprimere in proposito il mio rammarico, perchè si tratta di una questione che si trascina ormai da molto tempo. Pertanto presento il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione permanente del Senato impegna il Governo a presentare, entro il 31 dicembre del corrente anno, un disegno di legge con il quale sia disposto che il personale degli Enti locali (vigili urbani, eccetera), per il quale il limite massimo di età consentito per la permanenza in servizio sia inferiore ai 65 anni, ha diritto alla quota massima di pensione allorchè essa sarebbe stata conseguita con la permanenza in servizio fino al compimento del 65° anno. Tale norma deve avere effetto anche per il personale già collocato a riposo al momento dell'entrata in vigore dell'emananda legge ».

PRESIDENTE, *relatore*. Informo la Commissione che un altro ordine del giorno è stato presentato dai senatori Trabucchi, Molinari, Bonacina, Martinelli e Angelilli. Ne do lettura:

« La 5^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2506, preso atto della situazione finanziaria in cui si trova l'INADEL;

riafferma l'esigenza di una riforma unitaria del sistema assistenziale;

considerato tuttavia che l'intervento del Governo a favore dell'INAM giustifica un analogo intervento a favore dell'INADEL;

impegna il Governo a proporre quanto prima norme atte a garantire il riassetto dell'INADEL sia dal punto di vista della situazione finanziaria sia da quello della gestione economica ».

TRABUCCHI. Oltre che sui problemi dei vigili urbani, vorrei che si ponesse l'attenzione anche sulle esigenze di altre categorie di dipendenti di enti locali, che non godono di nessun trattamento pensionistico. Mi riferisco agli spazzini ed ai bidelli delle scuole, i quali normalmente non sono assicurati perchè non sono posti in ruolo. Si

tratta di sottocategorie che raccomandiamo alla benevola attenzione del Governo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche i problemi di queste categorie sono allo studio dell'apposita commissione interministeriale.

Dichiaro di essere favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Maier. Ho qualche dubbio, invece, in merito a quello presentato dai senatori Trabucchi, Molinari, Bonacina, Martinelli e Angelilli, nel senso che non lo ritengo inerente all'argomento in esame; non vedo, infatti, come esso possa essere inserito in una discussione che riguarda le pensioni e non il riassetto degli enti assistenziali.

TRABUCCHI. Allora non poteva essere accettato neanche l'articolo 11 del disegno di legge, che riguarda il prestito all'INADEL.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Alla Camera dei deputati è stato presentato un disegno di legge, che porta il n. 4512, riguardante il riassetto dell'INADEL. Quindi, non so in quale rapporto si ponga l'ordine del giorno del senatore Trabucchi e degli altri tre colleghi, che comunque accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Maier, firmato anche dal senatore Angelilli ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Trabucchi, Molinari, Bonacina, Martinelli e Angelilli ed accettato come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, restando inteso che l'emendamento aggiuntivo approvato troverà la sua collocazione in sede di coordinamento.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi » (2372) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONACINA, *relatore*. Il disegno di legge in esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati senza modificazioni rispetto al testo presentato dal Governo. Lo scopo del provvedimento è di facilitare, da una parte, gli adempimenti fiscali e di altro genere concernenti l'uso di autoradio e, dall'altra, di perseguire le evasioni che si riscontrano in questo particolare settore.

Gli articoli del disegno di legge sono sufficientemente chiari, per cui credo di non dovermi dilungare eccessivamente nella illustrazione di essi. Una sola osservazione debbo fare, in particolare, per quanto riguarda l'articolo 7, il quale stabilisce che le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1º dicembre 1945, n. 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al Ministero delle finanze. Cosa vuol dire questo? Quando il canone di abbonamento alle radioaudizioni relative ad autoradio veniva (e viene ancora oggi) versato diversamente e separatamente dalla tassa di circolazione, in esso si comprendevano due piccoli tributi. Uno di questi è rappresentato dalla tassa di versamento in conto corrente postale del canone medesimo e che in futuro verrà pagato all'Automobil Club, perchè sicuramente il Governo si avvarrà del potere di concedere all'Automobil Club tale riscossione.

Il secondo piccolo tributo è la tassa di affrancatura per recapito a domicilio del libretto speciale di iscrizione alle radioaudizioni. Questi due piccoli tributi che facevano parte del più grosso tributo, cioè della tassa di circolazione, venivano scorporati e attribuiti al bilancio del Ministero delle poste e telegrafi. Ora vengono incorporati nella tassa di circolazione; e l'articolo 1 dice che il gettito previsto deve essere attribuito al Ministero delle finanze, senonchè trattandosi di un nuovo provento si applica la norma tradizionale secondo la quale il Ministro del tesoro apporterà le opportune adeguazioni. D'ora in avanti l'intero gettito del carico dell'audizione comprensivo delle quote previste all'articolo 7 dovrebbe essere direttamente iscritto al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, in modo che non vi sia bisogno di nessuna autorizzazione del Ministero del tesoro per adattare la tabella delle finanze alla nuova esigenza.

Terminando, invito la Commissione ad una pronta approvazione del disegno di legge.

RODA. Il relatore avrebbe dovuto soffermarsi più particolarmente ad illustrare gli articoli. Non avendolo fatto mi costringe ad esprimere le mie perplessità prima di tutto sull'articolo 2, e se dovessi riportare le perplessità al numero degli articoli ne esporrei tante quanti sono gli articoli stessi.

All'articolo 2 si dice che il canone di abbonamento deve essere corrisposto insieme alla tassa di circolazione con l'osservanza dei medesimi termini, scadenza e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche. Ma avviene che colui che possiede due macchine, per città usa quella più maneggevole sprovvista di radio, mentre per i percorsi lunghi usa la macchina di più grossa cilindrata provvista di radio che paga una tassa di gran lunga superiore all'altra. Cioè la tassa viene pagata per periodi, non per tutto l'anno. Si crea in questo modo una anomalia in contrasto con il canone di audizione degli apparecchi radio che viene pagato con una tassa annuale.

Il canone radio-televisivo si paga per tutto l'anno anche se la radio di casa rimane inutilizzata durante i mesi estivi in cui ci si trasferisce fuori città. Per di più, se si è installato un apparecchio nella casa di campagna deve essere pagato per tutto l'anno, non soltanto per le vacanze.

Nel disegno di legge invece, si dà il caso che la tassa di circolazione venga pagata per quattro mesi all'anno e quindi viene pagato solo il tributo di quattro mesi per quanto riguarda l'utilizzazione dell'apparecchio. Praticamente, si può non utilizzare la macchina ma utilizzare l'apparecchio ricevente senza pagare tasse.

B O N A C I N A , *relatore*. Per quanto mi riguarda ritengo che l'obiezione del collega Roda, pur se molto acuta, si presti tuttavia a queste contro-obiezioni. Anzitutto il sistema previsto dal disegno di legge consente di legare alla perentorietà della tassa di circolazione delle autovetture, e quindi ad una maggiore vigilanza, il pagamento del canone dell'autoradio. Seconda utilità del disegno di legge è quella di alleggerire gli utenti (poiché i casi a cui si riferisce il senatore Roda sono una piccola minoranza) di una serie di adempimenti vessatori a cui erano soggetti oggi per il doppio e diverso sistema di pagamento. Infine, dal punto di vista della perequazione finanziaria se con questo sistema, istituendo un meccanismo automatico di parallelismi di tempi e di obblighi per il pagamento della tassa di circolazione e del canone dell'autoradio, riusciamo ad evitare evasioni considerevoli, allora posso anche acconsentire che accadano i casi cui faceva cenno il senatore Roda, tenendo presente che non c'è obbligatorietà sacramentale di ascoltare e pagare la radio per un anno: si tratta infatti di una tassa per servizio reso. Rendendo possibile una denuncia per semestre non andiamo ad agevolare i padroni delle grosse vetture, andiamo semplicemente a compiere un numero di operazioni di piccola finanza.

R O D A . Devo convenire che le chiarificazioni mi hanno convinto; si tratta di ragio-

ni pratiche non teoriche. La mia obiezione permane dal punto di vista del principio, ma la convenienza pratica è tale che suggerisce di superarla.

T R A B U C C H I . Volevo dire al Sottosegretario che nell'articolo 3 la parola « bimestre » è rimasta come un ricordo del passato, perchè non si hanno più periodi bimestrali ma quadrimestrali. Ad ogni modo, noi votiamo ugualmente a favore con l'intesa che alla parola « bimestre » si dia significato di « quadrimestre ».

Volevo inoltre aggiungere che all'articolo 8, dove si dice « Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio... » si dovrebbe dire « usando l'autoradio ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora si dovrebbe precisare che bisogna possedere l'apparecchio e bisogna che sia installato a bordo.

T R A B U C C H I . Ci raccomandiamo che in sede di interpretazione della norma si tenga conto di queste osservazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per « autoradio » s'intende qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radioaudizioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo, e ad autoscafi.

(È approvato).

Art. 2.

L'« autoradio » è soggetto all'abbonamento alle radioaudizioni secondo le norme della presente legge.

Il canone di abbonamento, nella stessa misura prevista dalle norme vigenti per l'abbonamento ad uso privato alle radioaudizioni e la relativa tassa di concessione governativa stabilita al n. 232 della tabella allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposti congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

(È approvato).

Art. 3.

Quando l'« autoradio » viene installato su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal bimestre in corso e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata.

(È approvato).

Art. 4.

In caso di cessione di un autoveicolo o di un autoscafo con « autoradio », l'abbonamento alle radioaudizioni corrisposto dal cedente è valido nei confronti del cessionario fino alla scadenza.

(È approvato).

Art. 5.

In caso di rimozione dell'« autoradio » dall'autoveicolo o dall'autoscafo, si applicano le norme per la detenzione di apparecchi radio-riceventi, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

(È approvato).

Art. 6.

Per il pagamento degli abbonamenti all'« autoradio » si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di affidare all'Automobile Club d'Italia la riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e della tassa di concessione governativa relativi all'autoradio per il tempo e alle condizioni di cui ad opposita convenzione da approvare con proprio decreto.

Il Ministro delle finanze ha, altresì, facoltà di stabilire con proprio decreto nuovi termini, modalità di pagamento, di riscossione, di contabilizzazione e di versamento allo Erario sia per i canoni di abbonamento alle radioaudizioni sia per la tassa di concessione governativa, riguardanti l'autoradio e di istituire nuove bollette con dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione e dell'abbonamento all'autoradio.

(È approvato).

Art. 7.

Le quote di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1º dicembre 1945, n. 834, comprese nel canone di abbonamento alle radioaudizioni per autoradio competono al Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 8.

Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'« autoradio » ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dello importo dell'abbonamento dovuto, alla pena pecuniaria da lire 6.000 a lire 18.000 per la evasione del canone e da lire 5.000 a lire 15 mila per la evasione della tassa di concessione governativa.

(È approvato).

Art. 9.

Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

(È approvato).

Art. 10.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, nel testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nel testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 11.

I canoni di abbonamento alle radioaudizioni e le relative tasse di concessione governativa per « autoradio », già corrisposti secondo le precedenti modalità all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, saranno validi fino alla scadenza.

(È approvato).

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari